



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 668 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Donatella Pagliaccia,
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.

contro

Comune di -OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Sardelli, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Azienda Ospedaliera -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Filippo Frignani,
Nicoletta Silipo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;

per l'annullamento;

del provvedimento datato 17/4/2018 e ricevuto il 27/4/2018 di
diniego all'istanza di accesso della ricorrente, del Comune di -OMISSIS-
Direzione e affari generali, Servizio demografico Ufficio di Stato Civile;
del diniego tacito dell'Azienda Ospedaliera -OMISSIS-, policlinico

voglia conoscere la identità dei genitori naturali e la stessa regola dovrebbe, quindi, valere anche nella situazione inversa.

Il ricorso è infondato.

Il diritto di accesso è escluso nei casi in cui la legge preveda un divieto di divulgazione dei dati contenuti nei documenti di cui si intenda ottenere l'ostensione (art. 24 comma 1 L. 241/90).

Nella specie il comma terzo dell'art. 28 della L. 184 del 1983 prevede appunto un divieto di divulgazione degli atti da cui possano ricavarsi notizie relative ad un rapporto di adozione che solo attraverso la autorizzazione della Autorità giudiziaria ordinaria può essere rimosso.

Le questioni afferenti la costituzionalità della norma non possono essere prese in considerazione in questa sede.

La menzionata norma infatti rimette al giudice ordinario in sede di volontaria giurisdizione la tutela della riservatezza dell'adottato.

E' a tale plesso giurisdizionale che spetta pertanto sollevare la questione di costituzionalità della norma innanzi alla Consulta ancorché si pronunci come giudice della tutela (Corte Cost. 464/97) e/o in sede di volontaria giurisdizione (Corte Cost. n. 24/1958).

Operare una remissione in questa sede non sarebbe, invece, possibile per difetto di rilevanza della questione, posto che in ogni caso il giudice amministrativo non potrebbe ordinare l'ostensione degli atti in difetto di autorizzazione della a.g.o alla quale, peraltro, è già stata chiesta con esito negativo dalla interessata.

Il ricorso deve essere perciò respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo